

Oggetto: INTERVENTO PR7, VIA Milano, Pandino [CR] – disapplicazione  
Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017 in base al D.G.R. n. 248  
del 28/6/2018

Con D.G.R. n. 248 del 28/6/2018, la regione Lombardia ha modificato il regolamento regionale 7/2017 sull'invarianza idraulica e idrologica, introducendo una disapplicazione temporanea del regolamento stesso per alcune fattispecie di interventi. L'art.1 del citato D.G.R. n. 248, così recita:

**“Art. 1**

**(Modifica dell'articolo 17 del r.r. 7/2017)**

1. Al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'art. 17 è sostituita dalla seguente: «Norme transitorie e finali»;
- b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis. **Il termine di cui al comma 3 è differito di 9 mesi**, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante «Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))», per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine di 9 mesi di cui al presente comma, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli **interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).**».

Ricordo che l'art.3.2.b e c, del Regolamento Regionale n.7 così recita:

.....

2. Nell'ambito degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del presente regolamento gli interventi di:

- a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
- b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;**
- c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.

Si può pertanto affermare che l'intervento in oggetto rientri nella fattispecie del succitato art.3.2.b, e quindi non risulti soggetto alla normativa di cui al Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017 sull'invarianza idraulica, purchè l'istanza di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sia presentata entro il 3/4/2019.

Soncino, 25/10/2018

dott.ing. Mauro Belviolandi

